



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 250

del 20-11-2024

OGGETTO: Servizi a domanda individuale - Definizione costi e
contribuzione degli utenti anno 2025

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di novembre alle ore 12:00 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.:

Colella Emanuela	Sindaca	Presente
Catalini Marco	Assessore	Presente
Giglio Federica	Assessore	Presente
Mantuano Alessandra	Vice Sindaca	Presente (in videoconferenza)
Silvi Alessandro	Assessore	Presente
Verini Umberto	Assessore	Presente
Mantua Roberto	Assessore	Presente
Paduano Franco	Assessore	Presente

Presiede la Sindaca Avv. Emanuela Colella

Partecipa la Segretaria generale Dottoressa Claudia Tarascio con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 19-11-2024

Il Dirigente
Avv. Giovanni Giaquinto

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 20-11-2024

La Dirigente Servizio Finanziario
D.ssa Francesca Spirito

PREMESSO CHE l'art. 172, comma 1, lettera c) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, prescrive l'obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale vengono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi;

CONSIDERATO che l'art. 3 del D.L. n. 786 del 22/12/81, convertito con modificazioni nella legge n. 51 del 26/02/1982, dispone che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le Province, i Comuni, i loro consorzi e le comunità montane devono richiedere il contributo degli utenti, anche a carattere non generalizzato;

VISTO l'art. 6 del D.L. 28.2.1983 n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.04.1983 n. 131 il quale dispone che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

VISTO il Decreto Ministeriale del 31 dicembre 2003, in attuazione del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, che individua i servizi a domanda individuale *(per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano attuate non per obbligo istituzionale, che vengano utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale)* e ha individuato le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, inserendoli in apposito elenco;

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, il comma 169, secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000, compete alla Giunta Comunale la definizione delle tariffe e delle aliquote d'imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prescrive l'obbligo per il Comune di allegare al Bilancio di Previsione la deliberazione che attesta la misura percentuale del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale finanziati da tariffe e/o contribuzioni da parte degli utenti ovvero da entrate a specifica destinazione;

VISTO l'art. 243 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, con il quale si dispone che gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, ed in particolare che *“a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare”*;

RILEVATO che il Comune di Ciampino non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, pertanto non si applicano le disposizioni di cui all'art. 243 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 243, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 i costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature

VISTA la Legge n. 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

PRESO ATTO che il Dirigente del Settore I ha richiesto agli Uffici secondo le rispettive competenze, di procedere alla verifica dei servizi pubblici a domanda individuale gestiti e alla definizione delle proposte tariffarie da porre a carico dell'utenza per la fruizione dei servizi per l'anno 2025;

VISTA la documentazione pervenuta dai Responsabili di servizio:

- **PUBBLICA ISTRUZIONE** relativa ai Servizi Mensa, Trasporto, Asili nido, Pre e post scuola (**all.1-1A-1B-1C-1D-1E-1F-1G-1H**);
- **PARCHEGGI A PAGAMENTO** – relativa alle tariffe **All.2**, documentazione acquisita in data 12.11.2024;
- **CULTURA** relativa alle precisazioni sulla gestione delle Sale per manifestazioni culturali, palestre dei plessi comunali e impianti in gestione diretta (**all.3-3A-3B-3C**), documentazione acquisita in data 15.11.2024, con integrazioni pervenute in data 19.11.24;
- **PATRIMONIO** relativo alle tariffe massime praticate all'utenza per l'utilizzazione degli impianti sportivi comunali da parte di terzi anno 2025 (**All. 3D**) e **SERVIZI CIMITERIALI** relativo alle tariffe dei servizi Cimiteriali, **All.4**, documentazione acquisita in data 12.11.2024

ATTESO che l'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, salvo eventuale differimento, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che si rende necessario approvare per l'anno 2025 le rette, le tariffe, le eventuali detrazioni e riduzioni, nonché le soglie di applicabilità delle stesse per i servizi comunali, in ottemperanza agli adempimenti obbligatori e preparatori che precedono l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2025/2027;

VISTE le tariffe elaborate dagli uffici competenti e le modalità di applicazione delle tariffe stesse riportate negli allegati al presente provvedimento;

RITENUTO, di individuare i servizi pubblici a domanda individuale gestiti dal Comune per l'anno 2025, come da seguente elenco:

- Mensa scolastica;
- Asilo Nido;
- Sale per manifestazioni cultura;
- Uso palestre plessi comunali e impianti in gestione diretta;
- Parcheggi a pagamento;
- Servizi Cimiteriali;
- Servizio pre e post scuola.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale assicura il servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio ed il servizio di trasporto per gli alunni ed adulti diversamente abili, residenti nel Comune di Ciampino, tramite appalto di servizi;

TENUTO CONTO che:

la giurisprudenza contabile investita delle problematiche relative alla natura del servizio di trasporto scolastico, tenuto conto delle rilevanti finalità sociali che gli Enti Locali perseguono attraverso l'erogazione di tale servizio, è stata chiamata a pronunciarsi più volte sulla possibilità per gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di finanziare il predetto servizio con risorse proprie;

la giurisprudenza contabile ha qualificato il servizio di trasporto scolastico come "trasporto pubblico locale" e come tale, lo ha escluso dalla disciplina normativa dei "servizi a domanda individuale", poiché non ricompreso nell'elenco di cui al decreto interministeriale 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 55/1983, conv. L. n. 131/1983. Pertanto, gli enti, nell'erogazione del predetto servizio, sarebbero tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza del principio dell'equilibrio economico di cui alle disposizioni dell'art.117 TUEL, che dispone in

materia di tariffe dei servizi pubblici, ed in particolare all'osservanza del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura. In conseguenza, la copertura del costo dovrebbe essere a totale carico dell'utenza;

a seguito della deliberazione n. 46 del 2019 della Sezione Regionale di controllo del Piemonte, l'ANCI Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dall'art.10bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160 ha presentato al Presidente della Corte dei Conti una richiesta di parere, in ordine alla modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico e, nello specifico, se "la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n.145";

la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con delibera 18 ottobre 2019, n. 25/SEZAUT/2019/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli Enti Locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di graduazione e di contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano";

RITENUTO che, seppur non ricomprese nelle tariffe a domanda individuale dal suddetto D.M., si ritiene di dover precisare nel presente atto deliberativo anche le tariffe del servizio scuolabus;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28/12/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote delle imposte e tasse comunali è legato al termine fissato per l'approvazione del bilancio;

RITENUTO di approvare, con riferimento all'esercizio finanziario 2025 le tariffe per i servizi a domanda individuale sopra elencati, conformemente alle proposte tariffarie ricevute dai Dirigenti responsabili dei singoli servizi, specificando che le stesse entreranno in vigore a decorrere dal 01.01.2025, salvo diversamente specificato;

CONSIDERATO che la refezione scolastica costituisce servizio meramente strumentale all'attività scolastica e pertanto si configura come un interesse e in caso di morosità relativa al servizio in argomento, si procederà all'invio di un sollecito per la regolarizzazione dei pagamenti entro un termine, trascorso il quale, in assenza di pagamento, si procederà alla sospensione del servizio che potrà essere riattivato previo pagamento integrale delle quote dovute.

PRESO ATTO che la Regione Lazio, con il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia 2021-2023, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale - Regione Lazio n. 672 del 19/10/2021, al fine di omogeneizzare la compartecipazione da parte delle famiglie al costo del servizio ha previsto, nella sezione relativa ai criteri per la definizione delle tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica, 10 fasce ISEE che costituiscono per i Comuni laziali condizione di accesso alla contribuzione regionale a decorrere dall'anno educativo 2022-2023;

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 520 del 28/09/2023 con oggetto: Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art.49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia). Finalizzazione delle risorse a valere sull'esercizio finanziario 2024. Proroga del termine per la presentazione della domanda di contributo dei comuni relativa all'anno educativo 2022-2023, la Regione Lazio nella sezione relativa ai criteri per l'omogeneità delle politiche tariffarie da parte dei Comuni dei servizi educativi per l'infanzia a offerta pubblica ha stabilito delle nuove fasce ISEE che sono entrate in vigore, nel senso che costituiscono condizione di accesso alla contribuzione regionale, a decorrere dall'anno educativo 2024-2025;

VISTI gli allegati:

- **ALLEGATO 1** nel quale sono indicati i criteri in materia di scadenze, riduzioni e modalità di accesso ai servizi a domanda individuale inerenti il Settore Scolastico contenenti le schede e le tariffe dei servizi di trasporto scolastico, refezione scolastica, asili nido, pre e post scuola modulate su parametri di reddito ISEE – secondo gli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: **allegato 1A- 1B- 1C -1D – 1E-1F; 1G; 1H;**
- **ALLEGATO 2** “Servizio parcheggio a Pagamento”;
- **ALLEGATO 3** nel quale sono indicate le precisazioni sull’uso e sull’applicazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l’uso delle sale comunali dedicate alle attività culturali- dell’uso dell’impianto sportivo F. TARQUINI, delle palestre annesse ai plessi di proprietà comunali e le relative schede che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: **3A- 3B- 3C;**
- **Allegato 3D** relativo alle tariffe massime praticate all’utenza per l’utilizzazione degli impianti sportivi comunali da parte di terzi anno 2025;
- **ALLEGATO 4** “Servizi Cimiteriali”;
- **ALLEGATO 5** relativo al prospetto contabile che riporta, per l’esercizio 2025, il costo complessivo dei singoli servizi pubblici a domanda individuale e le rispettive previsioni di entrata derivanti da tariffe, da contribuzioni o entrate specificatamente destinate, che vengono così riepilogati:

RIEPILOGO USCITE E ENTRATE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE				
S E R V I Z I	Previsione 2025			
	USCITE	E N T R A T E	% C O P E R T U R A	% C A R I C O E N T E
1) Mense ad uso scolastico	€ 1.956.094,45	€ 938.980,57	48,00	52,00
2) Asili Nido	€ 1.468.801,92	€ 458.443,49	31,21	68,79
3) Scuolabus	€ 412.272,56	€ 101.548,21	24,63	75,37
4) Pre e post scuola	€ 54.833,36	€ 13.333,34	24,32	75,68
5) Uso sala per manifestazioni culturali	€ 3.300,00	€ 500,00	15,15	84,85
6) Palestre dei plessi comunali ed impianti in gestione diretta	€ 25.528,68	€ 67.096,43	262,83	-162,83
7) Parcheggi a pagamento	€ 557.000,00	€ 915.000,00	164,27	-64,27
8) Servizi cimiteriali	€ 675.613,88	€ 579.451,73	85,77	14,23
TOTALE GENERALE	€ 5.153.444,85	€ 3.074.353,77	59,66	40,34

PRESO ATTO che l’indice di copertura complessivo dei costi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2025 viene stimato nel 59,66 %;

ACCERTATO che gli introiti conseguenti all'applicazione delle tariffe di cui al presente atto, con la decorrenza specificata nelle allegate tabelle, sono coerenti con gli stanziamenti previsti nel Bilancio 2025;

VISTI i pareri favorevoli dei Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000)

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

RICHIAMATI:

- il Regolamento comunale per l'uso della Sala Consiliare approvato con Deliberazione di Commissario Straordinario n. 6 del 5.3.2019;
- il Regolamento Comunale relativo all'assegnazione di palestre annesse alle scuole approvato con Delibera di C.C. n. 48 del 15/06/2021;
- il vigente Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 93/2020;
- la deliberazione di G.C. n. 12 del 19/01/2023 relativa alla valorizzazione degli impianti sportivi comunali;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 12 del 16/12/2021 "Piano della Sosta rimodulato dalle Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 24/2018_n. 59/2018, dalla Delibera G.C. n. 92/2020 e dalla Delibera 154/2020- Attivazione fase definitiva dal 01 gennaio 2022;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE per l'anno 2025 le tariffe a carico dell'utenza per la fruizione dei servizi a domanda individuale gestiti dall'ente, così come dettagliatamente riportato nei seguenti allegati:

- **ALLEGATO 1** nel quale sono indicati i criteri in materia di scadenze, riduzioni e modalità di accesso ai servizi a domanda individuale inerenti il Settore Scolastico contenenti le schede e le tariffe dei servizi di trasporto scolastico, refezione scolastica, asili nido, modulate su parametri di reddito ISEE – secondo gli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: **allegato 1A- 1B- 1C -1D – 1E - 1F - 1G- 1H**;
- **ALLEGATO 2** "Servizio parcheggio a Pagamento";

- **ALLEGATO 3** nel quale sono indicate le precisazioni sull'uso e sull'applicazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l'uso delle sale comunali dedicate alle attività culturali- dell'uso dell'impianto sportivo F. TARQUINI, delle palestre annesse ai plessi di proprietà comunali e le relative schede: **3A - 3B - 3C**;
- **Allegato 3D** relativo alle tariffe massime praticate all'utenza per l'utilizzazione degli impianti sportivi comunali da parte di terzi anno 2025;
- **ALLEGATO 4** "Servizi Cimiteriali";
- **ALLEGATO 5** contenente il prospetto riepilogativo della percentuale di copertura a carico dell'Ente dei servizi a domanda individuale;

DI DARE ATTO che le tariffe relative agli allegati sopra elencati entreranno in vigore a decorrere dal 01.01.2025;

DI DARE ATTO che le tariffe nido sono definite in conformità a quanto disposto dalle disposizioni regionali - Regione Lazio richiamate nelle premesse, al fine di omogeneizzare la compartecipazione da parte delle famiglie al costo dei servizi educativi;

DI DARE ATTO che per l'esercizio 2025 il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale dettagliati in narrativa risulta coperto nella percentuale del 59,66% da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate, secondo le spese e le entrate di cui all'**Allegato 5** parte integrate del presente atto;

DI DARE ATTO che gli introiti conseguenti all'applicazione delle tariffe di cui al presente atto, con la decorrenza in esso stabilite, sono coerenti con gli stanziamenti previsti nel Bilancio 2025 in corso di approvazione;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. c) del D.lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. la presente deliberazione verrà allegata allo schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2025.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere ai fini dell'approvazione del bilancio,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime resa in forma palese

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000, al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti conseguenti.

La Sindaca
Avv. Emanuela Colella

La Segretaria generale
Dottorssa Claudia Tarascio

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.